



**Provincia di Foggia**  
**Avvocatura**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*dot. Filippo DE*

# **NUOVO REGOLAMENTO**

## **Art. 1**

### **(Avvocatura Provinciale)**

1. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia di Foggia secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Provinciale è strutturata in Settore ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

## **Art. 2**

### **(Gestione delle controversie)**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili, amministrative e tributarie in cui è parte la Provincia di Foggia spettano all'Avvocatura Provinciale. L'Avvocatura Provinciale cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
2. L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente della Provincia.
3. La procura alle liti è conferita dal Presidente della Provincia, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio.
4. Gli avvocati esercitano le loro funzioni avanti le autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
5. Le strutture amministrative forniscono all'Avvocatura Provinciale le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie e comunicano tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.





IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*

**Art. 3**

**(Incarichi ad avvocati esterni)**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia possono essere attribuiti dal Presidente della Provincia ad avvocati esterni, previa attestazione del Dirigente Responsabile del Settore, in caso di controversie di particolare complessità oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente. Si applica il terzo comma dell'articolo 2.

**Art. 4**

**(Altre attività dell'Avvocatura Provinciale)**

1. Oltre ai compiti di cui all'articolo 2, l'Avvocatura Provinciale fornisce, su richiesta del Segretario Generale, consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto di particolare complessità.
2. L'Avvocatura Provinciale suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie.
3. L'Avvocatura Provinciale provvede, su richiesta delle strutture interessate, al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente, e può, sentita la struttura richiedente, autorizzarne la dilazione e la rateizzazione, previa deliberazione del Presidente.
4. Ulteriori compiti possono essere affidati dal Presidente della Provincia mediante il Piano esecutivo di gestione.

**Art. 5**

**(Composizione dell'Avvocatura Provinciale)**

1. Il Settore Avvocatura è composto dal Servizio Amministrativo e dal Servizio Avvocatura;
2. Il Servizio Avvocatura è composto da dipendenti di categoria D iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.
3. Al Servizio Avvocatura può essere assegnato personale amministrativo con funzioni di collaborazione per lo svolgimento di attività per le quali non è richiesta l'opera di un professionista.
4. I professionisti nell'espletamento del loro mandato rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente, anche se corrispondono direttamente





con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esplicazione del mandato.

5. La prestazione di lavoro del professionista è esercitata senza vincolo di orario per le attività professionali che vengono svolte presso gli uffici giudiziari.
6. L'ente garantisce al professionista copertura assicurativa per responsabilità professionale, con esclusione dei casi di dolo e/o colpa grave.
7. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al primo comma sono a carico della Provincia.

#### Art. 6

##### (Funzioni del Dirigente responsabile e/o del Coordinatore)


Il Dirigente responsabile del Settore e/o il Coordinatore:

- a) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
- b) determina le direttive inerenti alla trattazione e alla gestione del contenzioso e delle altre competenze assegnate;
- c) gestisce le pratiche e le cause a lui assegnate e propone l'assegnazione delle stesse agli altri professionisti del servizio, garantendo il principio di parità di trattamento e di specializzazione professionale;
- d) promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra il personale.

#### Art. 7

##### (Compensi professionali)

1. Agli avvocati spettano i compensi per l'attività espletata secondo la normativa prevista dall'art. 9 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e liquidati con sentenza, ovvero con altro provvedimento decisorio dell'autorità giudiziaria.
2. I predetti compensi sono comprensivi degli oneri riflessi e sono liquidati entro il limite del trattamento economico complessivo individuale annualmente dichiarato.
3. Nelle cause concluse con compensazione integrale delle spese legali, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole alla Provincia, agli avvocati di cui al successivo comma 7, spettano i compensi professionali, in relazione al valore minimo della causa, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva, nella






IL SEGRETARIO GENERALE

doc. Filippo BE

misura del 50% degli importi previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014.

4. Nelle cause concluse con sentenza favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese legali, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati di cui al successivo comma 7, con esclusione delle spese forfettarie e con detrazione della quota corrispondente all'IRAP.
5. In caso di transazioni giudiziali, i compensi stabiliti dal comma 3 spettano ai professionisti incaricati soltanto nel caso in cui le controversie siano definite per un importo non superiore al 50% della somma inizialmente richiesta.
6. In caso di comprovata impossibilità di riscossione, a seguito di azione esecutiva, delle spese di lite stabilite e liquidate dal giudice, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo le modalità previste dal quarto comma del presente articolo.
7. I compensi professionali spettano al professionista titolare della causa o assegnatario della pratica. In caso di affidamento congiunto delle cause a due o più professionisti interni il compenso professionale è ripartito in parti uguali.
8. Agli avvocati cessati o trasferiti i compensi professionali sono dovuti per l'attività prestata fino al momento del trasferimento o della cessazione.
9. Potrà essere stabilita detrazione per la creazione di un fondo per finanziare l'acquisto di materiale informatico e/o hardware per il servizio avvocatura.
10. Alla quantificazione, distribuzione e liquidazione dei compensi professionali provvede il dirigente responsabile del settore con propria determinazione.
11. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.09.2000, nel caso in cui l'avvocato non dirigente sia titolare di posizione organizzativa e/o alta professionalità, la contrattazione decentrata integrativa determina la correlazione tra i compensi professionali erogati e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999, tenuto conto del rendimento individuale del professionista calcolato sulla base del numero e della complessità delle cause trattate e della percentuale degli esiti favorevoli per l'Ente.
12. A prescindere dall'esito della causa spetta al professionista incaricato il rimborso delle spese sostenute e documentate.
13. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente,





IL SEGRETO  
VERALE  
10/11/17

di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio, come previsto dall'art. 27 del DM giustizia n. 55/2014.

14. Per l'uso del mezzo proprio occorre preventiva ed espressa autorizzazione del Responsabile Amministrativo;

#### Art. 8

##### (Pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale)

1. Presso l'Avvocatura Provinciale può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato. Non possono svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale più di un praticante per professionista.
2. Il praticante viene individuato dal professionista, previa informazione del Dirigente responsabile e del Presidente dell'Ente.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare, predisposto dall'Avvocatura Provinciale, contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. La pratica forense presso l'Avvocatura Provinciale non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia.
5. Il dominus è pienamente responsabile della gestione professionale e personale del praticante, con esclusione per la Provincia di Foggia di ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal rapporto di praticantato.

#### Art. 9

##### (Diritto di accesso)

1. Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241, nonché in conformità all'art. 10 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi ed all'informazione, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 16.5.1994 n. 53 di reg., esecutiva, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri legali, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

